



Reg. Aut. n. 46/2014

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Michele De Leo in qualità di comproprietario del fondo acquisita in data 09/10/2014 al protocollo di questo Ente al n. 4694;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ad interventi selvicolturali da eseguirsi su un secondo lotto dell'estensione di ettari 0.96.40 ricadente in agro di Ruvo di Puglia in contrada Cialente all'interno di un'area boschiva identificata in catasto al fg 96 p.lla 231 (parte) dell'estensione di 2.45.00 ettari, compresa in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari con nota prot. PG0093447 del 24/05/2013;

VISTA l'autorizzazione al taglio II lotto rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-18323 del 28/08/2014;

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme di disciplina e di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato "A" al D.P.R. 10 marzo 2004, in quanto rispondente al dettato dell'art. 6 c.1 lett. c), del citato Decreto.

AUTORIZZA

Il sig. Michele De Leo nato a Ruvo di Puglia il 25/10/1935 ed ivi residente in via L. Einaudi n. 29 in qualità di comproprietario del fondo ad eseguire ad interventi selvicolturali da eseguirsi su un secondo lotto dell'estensione di ettari 0.96.40 ricadente in agro di Ruvo di Puglia in contrada Cialente all'interno di un'area boschiva identificata in catasto al fg 96 p.lla 231 (parte) dell'estensione di 2.45.00 ettari, compresa in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, consistenti nell'eliminazione dei polloni soprannumerari, nel taglio delle piante morte, contorte, sottomesse o malformate, nella tramarratura o succisione delle piante deperienti, prevedendo una quota di taglio pari al 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata, nonché il taglio della vegetazione di sottobosco di non rilevante valore naturalistico (rovi).

Il tutto secondo quanto meglio descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- Istanza in bollo;
- Relazione Tecnica;



- Visure e planimetrie catastali con individuazione delle aree d'intervento;
- Documentazione fotografica con punti di ripresa;

• ortofoto, carta di uso del suolo;

- parere per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari con nota prot. PG0093447 del 24/05/2013;
- Autorizzazione al taglio II lotto rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-18323 del 28/08/2014;

il tutto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. la percentuale di taglio non deve superare il 25% dell'area basimetrica totalmente calcolata;
- 2. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti,
- 3. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
- 4. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
- 5. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
- 6. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotrituratrici e distribuito in loco oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
- 7. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
- 8. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
- 9. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
- 10.i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
- 11.devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
- 12. devono essere comunicate a questo Ente le date di inizio e fine dei lavori.



Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 19/11/2014

Il Direttore f.f. Fabio Modesti

